

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4992 del 30/09/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO CONSUMO UMANO COMUNE: GRIZZANA MORANDI (BO) TITOLARE: ATERSIR ĳ Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia -Romagna CODICE PRATICA N. BOPPA1136
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5257 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO CONSUMO UMANO

**COMUNE:** GRIZZANA MORANDI (BO)

**TITOLARE:** ATERSIR - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia -Romagna

**CODICE PRATICA N.** BOPPA1136

### **IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico per l'Unità Demanio Idrico alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- Il Decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 di adozione delle misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, adottato con Deliberazione n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino medesima;
- le DGR n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 2293 del 27/12/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli aggiornamenti del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/154797 del 22/09/2022, con la quale **ATERSIR** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, C.F.:9134275037, ha richiesto

**l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo denominato pozzo Pari:**

- su terreno identificato al NCT del comune di Grizzana Morandi (BO) al Foglio 5 mappale 163 di proprietà del comune di Grizzana Morandi, già in disponibilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel punto di coordinate UTM RER: X:671998 Y:908019;

- **con le modalità di progetto presentate, di cui, in sintesi:** fino alla profondità massima di 12 m da p.c., da completare con una colonna di captazione di 500 mm di diametro e con una elettropompa sommersa di 5,0 KW di potenza regolata alla portata massima di 3 l/s per un volume massimo di prelievo di 75.000 mc/a;

- **come variante** di sostituzione del pozzo esistente denominato pozzo Pioppe, a ridotta produzione, di cui alla istanza di concessione di acque pubbliche sotterranee richiesta con Prot. n.13278 del 19/05/1997 da ex SEABO (ora ATERSIR);

**preso atto che:**

- il suddetto intervento è ricompreso nel "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Emilia-Romagna" approvato con Decreto Presidenziale n.118 del 3/08/2022, pubblicato sul BURERT il 5/08/2022 e dovrà essere attuato da Hera Spa in qualità di Gestore del SII del territorio del Comune di Grizzana Morandi (COD INT 17531);

- la sopra indicata istanza di variante alla concessione è stata presentata anche ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933, per il quale: Nei casi di accertata urgenza, l'amministrazione può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

**considerato che:**

- il prelievo dal pozzo Pioppe, da sostituire con quello nuovo Pari, è esercitato in forza della domanda di concessione in sanatoria ai sensi del comma 6 dell'art. 23

dell'ex D.lgs. n. 152/99, presentata da ex Seabo Spa con Prot. n. 12757 del 31/05/2000 (pratica 282), assunta gli atti di regione Emilia-Romagna con Prot. n. 6657 del 05/0/2000 (procedimento BOPPA1136);

- il procedimento di concessione è da assoggettare a quello ordinario ai sensi degli art. 43 e 6 del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

**considerato** che il pozzo esistente e quello nuovo da perforare sono ubicati all'interno del Parco regionale storico di Monte Sole e dell'area ZSC denominata Monte Sole - codice IT4050003;

**dato atto** che, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03/08/2022, sopra citato sono assolte le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 del RR n. 41/2001 di pubblicazione dell'istanza;

**dato atto** che il richiedente non è tenuto al versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 13 del RD n. 1775/1933, in quanto garantito dalle risorse stanziare dal Piano per l'intervento di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 03/08/2022.

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione:**

**1. interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e della DGR n. 2293/2021, **il corpo idrico di montagna: Depositi Vallate App. Reno-Samoggia, codice 5060R-AV-VA**, caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

**2.** ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", in assenza di dati piezometrici locali, assumendo in via cautelativa una criticità elevata, può **comportare al massimo un rischio ambientale (repulsione)** per cui può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e con

l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di prescrizioni;

**ritenuto**, pertanto, di procedere al rilascio dell'Autorizzazione provvisoria alla perforazione del pozzo, ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933 nelle more del rilascio dei necessari titoli concessori, fermo restando:

- il rispetto delle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, a conclusione della relativa procedura ai sensi dell'art. 6 del RR n. 41/2001, oppure l'obbligo a demolire le opere in caso di negata concessione;

- dell'obbligo di chiusura del pozzo esistente denominato pozzo Poggio, a ridotta produzione, in caso di non necessità di mantenimento in servizio;

**dato atto** che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo di € 195,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

sulla base delle motivazioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

**1.** di autorizzare **ATERSIR** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, C.F.:9134275037, **alla perforazione di un nuovo pozzo** denominato pozzo Pari, richiesto con istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/154797 del 22/09/2022:

- su terreno identificato al NCT del comune di Grizzana Morandi (BO) al Foglio 5 mappale 163 di proprietà del comune di Grizzana Morandi, già in disponibilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato, nel punto di coordinate UTM RER: X:671998 Y:908019;

- **con le modalità di progetto presentate, di cui, in sintesi:** fino alla profondità massima di 12 m da p.c., da completare



con una colonna di captazione di 500 mm di diametro e con una elettropompa sommersa di 5,0 KW;

- **come variante** di sostituzione del pozzo esistente denominato pozzo Pioppe, non più produttivo, di cui alla istanza di concessione di acque pubbliche sotterranee richiesta con Prot. n.13278 del 19/05/1997 da ex SEABO (ora ATERSIR);

alle seguenti condizioni:

**a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001; fermo restando che il soggetto autorizzato sarà obbligato:

- a rispettare le prescrizioni che saranno dettate negli atti concessori adottati a conclusione dell'istruttoria e, in caso di diniego, a ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 13 del RD n. 1775/1933;

- a chiudere il pozzo esistente denominato pozzo Poggio, a ridotta produzione, in caso di non necessità di mantenimento in servizio;

**b) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE"** parte integrante e sostanziale della presente determina;

**c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di sei mesi dalla data del presente provvedimento.** Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

**d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;**

**e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;**

**f)** l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

**g)** l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

**2.** di stabilire che la validità della presente autorizzazione provvisoria cesserà all'adozione degli atti conclusivi del procedimento di concessione;

**3.** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**4.** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**5.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

Ubaldo Cibir

## **PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**

### **Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione**

1) la perforazione dovrà essere eseguita fino alla profondità massima di 12 m.

E' data facoltà di procedere alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro fino alla profondità massima prevista nelle due fasi di ricerca, alla esecuzione di log geofisici e prove in situ (slug test e prove di portata) per la verifica della stratigrafia dei terreni e la caratterizzazione idrogeologica degli acquiferi, attraversati.

In generale, dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali e il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile.

La possibilità di estendere la ricerca e la captazione a profondità superiori, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi entro il suddetto limite e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite.

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di

procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

**6) sulla tubazione della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;**

#### **Cautele da rispettarsi durante la perforazione**

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con

adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

#### **Misure in situ**

11) A fine lavori si dovrà:

- misurare il livello statico della falda;
- effettuare una prova di pompaggio sull'acquifero oggetto di captazione (eseguita ad almeno 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata massima di esercizio richiesta);
- definire la portata critica di esercizio (curva caratteristica del pozzo);

#### **Smaltimento materiali di perforazione**

12) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

#### **Variazioni in corso d'opera**

13) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

### **Comunicazioni**

14) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:

a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con la ditta esecutrice ed eventualmente con il professionista incaricato della direzione lavori,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica,** a firma di professionista di settore, contenente:

- la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;
- la misura del livello piezometrico statico della falda; i dati della prova di pompaggio eseguita; la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio e dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;
- l'ubicazione del pozzo e delle caratteristiche dell'impianto di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;
- cartografia alla scala 1:5.000 del sito d'interesse con relativa indicazione dei pozzi e delle relative coordinate geografiche UTM/RER;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento dei pozzi;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari

dispositivi di misura di temperatura, volume e piezometria installati.

15) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**